

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2490-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 7 maggio 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro di grazia e giustizia**

**col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro delle finanze**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

**col Ministro del commercio con l'estero**

**e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1997

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. — Questo Accordo fornisce un quadro giuridico stabile per quanto concerne le relazioni bilaterali esistenti tra Repubblica italiana e Repubblica islamica dell'Iran in materia di trasporti su strada.

Le finalità dell'Accordo prevedono un ulteriore incremento dell'interscambio commerciale tra i due paesi, facilitando la circolazione dei veicoli immatricolati nello Stato controparte e quindi il trasporto di merci su strada.

I contenuti dell'Accordo riguardano in particolare la definizione di vettore e di veicolo, precisando, all'articolo 1, che per veicolo si comprende anche il complesso veicolare purchè registrati entrambi nello stesso paese contraente.

L'articolo 5 disciplina le operazioni eccezionali di trasporto che devono essere autorizzate dall'autorità competente della parte contraente interessata, specificando che, se l'autorizzazione prevede l'utilizzo di una rotta specifica, i trasporti sono permessi solo su detta rotta. In questo modo si evitano particolari situazioni di traffici illegali o non autorizzati, con un controllo più attivo e programmato sul trasporto.

L'articolo 6 prevede l'obbligo dell'esibizione, su richiesta alle autorità competenti, di tutte le autorizzazioni e i documenti che devono trovarsi disponibili sul veicolo. Le autorizzazioni devono essere timbrate in entrata e in uscita dal territorio del paese ove si volge il trasporto.

È fatto divieto, con l'articolo 7, del trasporto di cabotaggio.

Le imposte e gli oneri dovuti per i veicoli, per la loro circolazione e per le operazioni di trasporto, fanno riferimento alla normativa vigente nello Stato contraente ove si svolge il trasporto. La Commissione mista, istituita con l'articolo 14, ha la possibilità di concedere agevolazioni fiscali che devono, però, essere sottoposte ad approvazione o ratifica delle autorità competenti delle due parti contraenti.

Il combustibile e i lubrificanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli sono esenti da imposte e carichi, assieme ai pezzi di ricambio importati per le avarie di tali veicoli.

Sono anche previste le sanzioni da applicare ai vettori che non rispettano le disposizioni dell'Accordo. È comunque fatta salva qualunque decisione adottata secondo la normativa nazionale da organi giudiziari e amministrativi del paese dove sono state commesse e rilevate le violazioni.

Le autorità competenti ad attuare l'Accordo sono i Ministeri dei trasporti dei due paesi contraenti.

La Commissione mista, istituita con l'articolo 14, vigilerà sulla buona gestione dell'Accordo stesso e dovrà riunirsi alternativamente nei due paesi contraenti.

L'articolo 15 specifica che l'Accordo non incide su impegni internazionali assunti dalle parti contraenti.

Il disegno di legge comporta modesti oneri a carico del bilancio dello Stato in relazione al funzionamento della Commissione mista.

Se ne raccomanda l'approvazione.

Boco, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

23 settembre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

23 settembre 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



